

Art. 645 cod. proc. - Riduzione del termine a comparire per l'opposto - Automaticità - Conseguenze - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Fondamento - Richiesta dell'opposto di anticipazione della prima udienza - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell'opposizione con salvezza della facoltà dell'opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'art. 163 bis terzo comma cod. proc. civ., l'anticipazione della prima udienza di trattazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010